

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Prot. 7394/GAB

22 NOV. 2016

OGGETTO: Riorganizzazione del servizio idrico integrato in Sicilia – Assemblee territoriali idriche – Subentro nelle funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito Ottimale in liquidazione – Atto di indirizzo.

Ai Comuni dell'Isola

Ai Commissari straordinari e liquidatori delle Autorità d'Ambito Ottimale in liquidazione dell'Isola

Alle Assemblee Territoriali Idriche dell'Isola
per il tramite dei Commissari straordinari e liquidatori delle Autorità d'Ambito Ottimale

e, p.c.

On.le Presidente della Regione

Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Emerge da più parti l'esigenza di avere chiarimenti in ordine all'applicazione delle norme della l.r. 11 agosto 2015, n.19 – legge di riordino del servizio idrico integrato.

Numerose sono state le richieste da parte dei Presidenti delle Assemblee territoriali idriche di aver indicato un percorso comune da seguire, constatato che le disposizioni della legge in questione, anche nelle parti non oggetto di impugnativa da parte dello Stato, appaiono essere foriere di molteplici interpretazioni.

È accaduto, infatti, che le ATI, anche se insediate (v. il richiamo, in proposito, di cui alla circolare prot. n.7033/Gab del 7 novembre 2016), non sono tuttora pienamente operative e non sono subentrate, come previsto dalla legge, nelle funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Ottimale



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

in liquidazione, con grave pregiudizio per l'intero settore del servizio idrico integrato e, non ultimo, per la collettività.

Si è già avuto modo di rilevare, nella circolare prot. n.1369/gab del 7 marzo 2016, che la disciplina dettata in merito dalla legge è assai scarna.

Appare evidente l'intenzione del legislatore regionale di valorizzare l'autonomia dei Comuni, rimettendo l'individuazione delle più idonee modalità attuative alla piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dei Comuni medesimi, enti onerati dal vigente ordinamento di insediare ed attivare le ATI, di cui i medesimi fanno d'altronde parte.

Per di più, la disomogeneità che caratterizza l'attuale assetto organizzativo che si riverbera in quello gestionale - mai pienamente attuato, se non negli ATO di Caltanissetta, Enna e Agrigento (che non si sottraggono, tuttavia, a criticità, talora, non di poco conto)- impone ai Comuni soci una maggiore attenzione circa l'individuazione delle modalità concrete più idonee, avuto riguardo alle peculiarità dei territori dagli stessi rappresentati e amministrati.

Fermo restando che i Comuni, facenti parte di ciascun ambito territoriale ottimale, in ossequio alla legge regionale n.19/2015 cit. dovranno/potranno, quindi, orientare al meglio le proprie valutazioni e determinazioni, purchè nel rispetto del quadro normativo vigente e dei limiti imposti dal legislatore, **ne deriva che il presente atto di indirizzo ha l'obiettivo di dare indicazioni omogenee che possano essere d'ausilio ai Comuni**, come rappresentati nelle ATI, fornendo una disamina delle questioni sollevate in più incontri e dai Presidenti delle ATI e da singoli Sindaci, al fine di supportare l'avvio operativo delle ATI.

Occorre, come anticipato, innanzitutto mettere a fuoco gli elementi normativi forniti dal quadro vigente per la predetta fase di attuazione, tra i quali vanno in particolare segnalati:



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

a) l'**art.1, l.r. 9 gennaio 2013, n.2**, che ha posto in liquidazione le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (di seguito: AATO); **liquidazione che dovrà proseguire e concludersi nel più breve tempo possibile;**

b) l'**art.3, comma 2, l.r. n.19/2015**, per il quale l'ATI "esercita le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Ottimale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni" e l'**art. 7, l.r. ult. cit.** che ribadisce che il personale ivi previsto "(...) transita, unitamente alle funzioni, alle Assemblee territoriali idriche di cui all'art.3 (...)": **ne deriva che le ATI subentrano nelle medesime funzioni di regolazione, vigilanza e controllo del servizio idrico integrato già attribuite alle Autorità d'Ambito Ottimale;**

c) l'**art.3, comma 1, l.r. n.19/2015 cit.** in virtù del quale sono stati individuati, con **D.A. n.75 del 29 gennaio 2016**, nove ambiti territoriali ottimali coincidenti con i preesistenti Ambiti territoriali Ottimali.

Ne deriva che fanno parte delle ATI solo i Comuni (i medesimi che facevano parte delle AATO), e non la ex Provincia posto che l'**art.3, l.r. n.19/2015 cit.** espressamente i "**Comuni**" e non "gli enti locali";

d) l'**art.3, comma 2, l.r. n.19/2015 cit.** che, nel declinare le funzioni delle ATI, così testualmente dispone "*L'Assemblea territoriale idrica svolge le seguenti funzioni: a) approva lo statuto contenente le norme di funzionamento dell'Assemblea; b) approva ed aggiorna il Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152/2006, ivi compresi gli interventi necessari al superamento delle criticità idropotabili e depurative presenti nel territorio; c) approva la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico; d) approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile; e) approva il piano operativo*



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

annuale e triennale delle attività e degli interventi; f) affida la gestione del servizio idrico integrato, stipula e approva la relativa convenzione ed il disciplinare con il soggetto gestore del servizio; g) definisce gli standard qualitativi del servizio; h) approva la Carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare; i) delibera, su proposta dei comuni facenti parte del medesimo ATO, la costituzione di sub-ambiti previo parere dell'Assessorato regionale competente da rendersi entro sessanta giorni.”;

e) **l'art.7, l.r. n.19/2015 cit.** che, con riferimento al personale delle AATO, dispone testualmente al primo comma che *“Al compimento delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 5, il personale in servizio delle Autorità d'Ambito territoriali ottimali proveniente da pubbliche amministrazioni transita, unitamente alle funzioni, alle Assemblee territoriali idriche di cui all'articolo 3, che provvedono alla relativa assegnazione, per le attività inerenti alle proprie competenze, anche a livello decentrato.”;*

f) **D.Lgs.3 aprile 2006, n.152, Parte terza, Sezione Terza e Quarta;**

g) **le norme civilistiche** che regolano i rapporti contrattuali in essere tra Enti di governo e soggetti gestori;

h) **l'art.13 bis, L.r. n.19/2015**, aggiunto dall'art. 38, comma 1, L.r. 17 marzo 2016, n. 3; **i provvedimenti dell'AEEGSI, ivi richiamati**, che individuano quali costi del servizio idrico integrato, e in che misura, sono a carico della tariffa corrisposta dagli utenti (tra questi i costi di funzionamento dell'Ente di Governo, nella misura prevista dall'AEEGSI); nonché **l'art. 21, commi 13 e 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e succ. mod. ed integr., nonché di cui al **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012** e succ. mod. ed integr., nella norma regionale richiamati,



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

che disciplinano le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI);

l) **D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39**, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*”;

Alla luce delle premesse sopra evidenziate, e posto che ai sensi della legge regionale n. 19/2015 cit. la definizione delle più idonee modalità di subentro delle ATI nelle funzioni delle AATO rimane nella sfera di autonomia decisionale dei Comuni facenti parte di ciascuna ATI -ed, in ultimo, dell'ATI stessa-, si forniscono le seguenti indicazioni.

A) FUNZIONAMENTO della Assemblea Territoriale Idrica.

A.1.) L'Assemblea Territoriale Idrica, una volta insediatasi ed approvato lo statuto, potrà deliberare la costituzione di un **fondo di dotazione** per coprire le spese di avvio e di funzionamento dell'ente (locali, utenze ecc....), fermo restando che a regime i costi di funzionamento dell'ATI sono a carico della tariffa del SII, nella misura prevista e consentita dall'AEEGSI;

A.2.) L'Assemblea Territoriale Idrica dovrà dotarsi di una struttura che agisca per esercitare “materialmente” le funzioni attribuitegli dalla legge, e dunque dovrà:

- individuare -nel rispetto: delle previsioni statutarie; del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione; del D.Lgs. n.39/2013 cit.- la figura titolare dei poteri organizzativi e gestionali dell'ATI (**direttore generale**) che, avendo potere di gestione della ATI, possa dare avvio alla operatività della stessa;



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

- definire dotazione organica e fabbisogno del personale, anche sulla scorta del modello gestionale che sarà prescelto;

- provvedere all'attuazione dell'art.7, l.r. n.19/2015 cit. che prevede il transito alle Assemblee territoriali idriche del personale in servizio delle Autorità d'Ambito territoriali (fermo restando quanto evidenziato *infra* al punto A.3);

A.3) Per l'avvio operativo dell'ATI, sarebbe opportuno stipulare una Convenzione AATO/ATI che potrà prevedere:

quanto al personale

- che, nelle more di formalizzare il passaggio del personale ex art.7, l.r. n.19/2015, il personale dell'AATO venga utilizzato anche dall'ATI, secondo la casistica espressamente disciplinata dall'ordinamento generale del pubblico impiego, nonché specificamente degli enti locali, che enumera strumenti duttili di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico;

- del pari, di seguito, una volta formalizzato il passaggio del personale ex art.7, l.r. n.19/2015 alle ATI per le attività inerenti alle proprie competenze, che detto personale possa essere contestualmente utilizzato dall'AATO per le attività di liquidazione.

RATIO: non è possibile una duplicazione di personale (in capo all'AATO ed in capo all'ATI), in quanto i costi sono a carico della tariffa nella misura consentita dall'AEEGSI.

quanto a locali, utenze, beni strumentali, contratti di fornitura di beni e servizi ecc.

- l'eventuale co-utilizzo AATO/ATI, definendo in sede di convenzione la ripartizione dei costi.

B. ORGANIZZAZIONE del Servizio Idrico Integrato da parte dell'ATI.

B1) ATO senza gestore unico (TP, RG, ME) - l'ATI dovrà:



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

- predisporre lo stato di consistenza delle reti e degli impianti, coadiuvata dall'AATO, dalla quale acquisirà la documentazione e i dati esistenti;
- determinarsi sul modello gestionale da adottare;
- redigere il piano d'ambito ed il programma degli interventi;
- avviare le procedure per l'affidamento del SII (cfr. in proposito, *infra*, Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana).

B2) ATO con gestore unico (CL, AG, EN):

- rimane nella responsabilità dell'ATI, e dei Comuni che ne fanno parte, ogni valutazione prevista dalla l.r. n.19/2015 cit (v., in particolare, art.5, comma 4, l.r. 19/2015 cit.) in merito alla convenzione trentennale stipulata, anche alla luce e nel rispetto del codice civile e dell'ordinamento vigente (così lo stesso art.5, comma 4, l.r. 19/2015 cit.: "e comunque nel rispetto della normativa vigente").

B3) ATO già con gestore unico ma con convenzione non più operativa: annullata, rescissa ecc.) (SR, PA, CT):

- predisporre lo stato di consistenza delle reti e degli impianti, coadiuvata dall'AATO, dalla quale acquisirà la documentazione e i dati esistenti;
- determinarsi sul modello gestionale da adottare;
- redigere il piano d'ambito ed il programma degli interventi;
- avviare le procedure per l'affidamento del SII (cfr. in proposito, *infra*, Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana).

In chiusura si evidenzia che il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio", firmato il 10 settembre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

della Regione Siciliana e avente ad oggetto la pianificazione delle risorse finanziarie per gli interventi ritenuti prioritari e inseriti nel *masterplan* ivi allegato, all'art.3 comma 5, lettera i), con riguardo al SII, così dispone:

“Per quanto concerne gli interventi relativi al settore strategico “Ambiente”, le Parti si impegnano affinché:

i) negli ambiti o bacini territoriali ottimali in cui si debba ancora ottemperare agli adeguamenti di cui all'art. 172 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006, come sostituito dall'art. 7 comma 1 della legge 164/2014 (cd. Sblocca Italia), venga accelerato l'avvio delle procedure di affidamento ai sensi del comma 4 del medesimo art. 172, tenendo conto che risulta ormai scaduto il termine perentorio da ultimo fissato alla data del 30 settembre 2015 per l'adozione dei relativi provvedimenti. Tali affidamenti saranno disposti in conformità con normativa vigente dall'Ente idrico in corso di costituzione ai sensi della nuova legge di riordino del servizio di cui si è dotata la Regione Siciliana (legge 2 dicembre 2015, n. 19)”.



(Dott. Vania Contrafatto)